



COMUNE DI MORRO REATINO

Provincia di Rieti

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 2 del 27-01-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 - 229, LEGGE N. 197/2022

L'anno duemilaventitre il giorno ventisette del mese di Gennaio alle ore 17:15 e seguenti, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione straordinaria in prima convocazione e in videoconferenza.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, all'appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza
1	CINTIA LATTANZI GABRIELE	Presente
2	CONTI MASSIMO	Assente
3	CINTIA MARCO	Presente
4	ANGELETTI EMANUELA	Presente
5	MARCHETTI GIANNI	Presente
6	PROCOLI FEDERICO	Presente
7	ROSELLI FRANCO	Presente
8	BLASI LUIGI	Assente
9	PAPADIA EMANUELA	Assente
10	TAMBURRINI MANUEL	Assente
11	TAMBURRINI RICCARDO	Assente

PRESENTI: 6 - ASSENTI: 5

Assume la Presidenza FEDERICO PROCOLI in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MARCO MATTEOCCHI.

Il Presidente dichiara aperta la seduta per aver contattato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Il Sindaco illustra il presente punto all'ordine del giorno.

Il Consigliere Massimo Conti entra alle ore 17.21

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, **fino a mille euro**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, **delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora** di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta **la quota riferita al capitale e alle somme maturate**, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, **dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228**, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

RITENUTO CHE:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo **«stralcio parziale»** previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, **consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;**
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024;
- non conveniente la procedura automatica di annullamento parziale dei carichi di ruolo disciplinata dai sopra descritti commi 227 e 228 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per i potenziali

effetti negativi sulle finanze dell'ente che potrebbe produrre la misura di stralcio.

VISTO che dalle risultanze contabili disponibili nell'area riservata dell'agente della riscossione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, emerge che il **Comune di MORRO REATINO** presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all'annullamento parziale.

VISTO che con comunicato stampa del 5 gennaio 2023, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso noto che sul portale www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione "Enti Creditori" sono presenti tutte le informazioni e il modello da utilizzare per la comunicazione di adozione del provvedimento di non applicazione dello stralcio.

RITENUTO pertanto di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

DATO ATTO CHE il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

RICHIAMATO il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

CON il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamazioni dal sig. presidente:

Presenti n., votanti n., astenuti n., voti favorevoli n., voti contrari n.

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

All'unanimità dei voti favorevoli

D E L I B E R A

1. di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
2. di comunicare all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro il 31 gennaio 2023, esclusivamente all'indirizzo PEC com229.agenziaentrate.gov.it il presente provvedimento con unito il modulo - pdf compilato in tutte le sue parti (assicurando la corretta indicazione del Codice ente creditore a 5 cifre desumibile dalla tabella "Enti Creditori Beneficiari" rinominato e firmato digitalmente;
3. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
4. di procedere alla pubblicazione del presente atto nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5. di dichiarare, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione favorevole, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione in considerazione del ristretto termine per l'invio di cui al precedente punto 2.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
FEDERICO PROCOLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MARCO MATTEOCCI

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

| X | è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000;

| | è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MARCO MATTEOCCI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005